



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Proposta di legge n. 56/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, recante:  
“Integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni  
amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.**

**RELATORE: GIUSEPPE MATTIANI**

Il dirigente  
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente  
F.to Sergio Ferrari

**Proposta di legge regionale recante: “Integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge mira ad integrare l’applicazione della legge regionale n. 17 del 2005, con la finalità di migliorare e rendere più flessibile la normativa per sostenere la ripartenza delle attività balneari duramente colpite da recenti eventi atmosferici estremi che hanno interessato le coste della regione.

A fine di poter consentire alla attività balneari colpite dagli eventi atmosferici e che ricadono nei comuni inseriti nelle ordinanze emanate in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 recante: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”* di riprendere le normali attività in breve tempo sono stati predisposti gli interventi normativi volti alla semplificazione e ad una maggiore flessibilità delle procedure disciplinate dalla legge regionale.

Nel rispetto della legge 145 del 2018 che ha esteso il rinnovo automatico delle concessioni fino al 2033, è stato predisposto il rilascio delle autorizzazioni/licenze suppletive in casi specifici per la sola stagione balneare 2026.

In particolare, l’articolo 1 inserisce i seguenti commi:

- a) il comma 9 che prevede, ove possibile, nel caso in cui non si possa fruire dell’area demaniale concessa, poiché danneggiata e/o non accessibile, di utilizzare un’altra area diversa da quella legittimamente concessa previo apposita autorizzazione comunale;
- b) il comma 9 bis prevede, ove siano soddisfatte alcune condizioni, il rilascio delle autorizzazioni/licenze suppletive valide per la sola stagione balneare 2026;
- c) il comma 9 ter consente ai comuni di poter individuare nuove aree per la fruizione dell’arenile al fine di far fronte alle esigenze degli operatori danneggiati dagli eventi atmosferici di cui alle Ordinanze emanate in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

L’art. 2 prevede la clausola d’invarianza finanziaria;

L’art. 3 prevede l’entrata in vigore.

## RELAZIONE FINANZIARIA

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione trattandosi di disposizioni di natura prettamente ordinamentale.

Tabella Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(Modifiche all’art. 27 della l.r. 17/2005) prevede l’introduzione di nuovi commi e non ci sono oneri a carico della regione.	//	//	//
2	Clausola d’invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
N/A	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	0 €	0 €

**Proposta di legge regionale recante: “Integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”**

**Art. 1**

*(Integrazioni all’art. 27 della l.r. n. 17/2005)*

1. L’articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)” è così modificato:

a) Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“9. Per far fronte agli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, limitatamente alla sola stagione balneare 2026, ed esclusivamente nei comuni che abbiano subito danni al proprio litorale e che risultino inseriti nelle ordinanze emanate in attuazione della delibera del consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 recante: *(Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana)* è consentito, ove le condizioni territoriali lo permettano e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari legittimamente autorizzati che non sono in condizioni di fruire dell’area demaniale concessa poiché danneggiata e/o non accessibile, procedere, anche in assenza del piano comunale di spiaggia, alla concessione di una diversa collocazione delle aree già assentite in concessione, anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra aree adiacenti in concessione, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:

1) sia assicurata, per ciascun comparto o zona omogenea del singolo Comune rivierasco, una percentuale non inferiore al 30 per cento del fronte mare destinata alla libera fruizione, calcolata con riferimento all’estensione della fascia demaniale marittima disponibile alla balneazione;

2) sia privilegiata l’occupazione dell’area demaniale marittima “interposta” o “interclusa” tra le eventuali strutture di servizio della medesima concessione poste a monte dell’arenile e la zona a valle destinata alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell’area posta a monte della stessa concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità esistente.

9-bis. Il rilascio delle autorizzazioni/licenze suppletive valide per la sola stagione balneare 2026 di cui al precedente comma è ammesso, in relazione alle deroghe previste nelle Ordinanze di cui al punto 9 e per la vigenza delle stesse, a condizione che il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali marittimi e dell’addizionale regionale, che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; ciò vale anche per le aree in concessione con strutture parzialmente danneggiate per le quali è possibile provvedere al loro ripristino a condizione che vengano comunque garantite la sicurezza e l’agibilità dei luoghi.

9-ter. A tal fine, le amministrazioni comunali significativamente colpite dall’evento meteorico, previa ricognizione in sito delle aree oggetto di concessione, provvedono alla predisposizione di un avviso pubblico finalizzato alla valutazione contestuale delle istanze degli operatori e delle possibilità di fruizione degli arenili. A tale scopo è redatta apposita planimetria, anche in deroga al PCS, con l’obiettivo di contemperare le esigenze degli operatori balneari e garantire, al contempo, la libera fruizione degli arenili.

## **Art. 2**

*(Clausola d’invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino telematico della regione Calabria.